



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
Tel. 090 9977008
Fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 26 del 04-12-2017

OGGETTO: *Utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente Ing. Nunzio Santoro in servizio presso il Comune di Messina ex art 1 comma 557 della legge 311/ 2004 e contestuale attribuzione della relativa posizione organizzativa quale Responsabile Area Tecnico-Manutentiva*

IL Sindaco

PREMESSO:

Che con deliberazione della G.M. n. 53 del 03.04.2012, è stato modificato l'assetto strutturale del Comune;

Che il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.87 del 25.05.2012 all'articolo 8 prevede che il Comune di Valdina ha una struttura organizzativa composta da tre aree, così individuate: Area amministrativa, Area economico-finanziaria ed Area tecnico-manutentiva, oltre ad un ufficio di Polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco;

Che l'articolo 11 del sopra menzionato regolamento dispone che alle aree siano preposti, con attribuzione di funzioni di posizione organizzativa, dipendenti in possesso di un profilo ascrivibile alla categoria "D";

CONSIDERATO che il Comune di Valdina è attualmente privo di un Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e che con il personale in servizio non risulta possibile garantire la piena funzionalità dell'Ufficio tecnico né scongiurare i gravi rischi connessi alla mancanza di un Istruttore Tecnico direttivo che assicuri adeguati livelli di qualità del servizio complessivo erogato e da erogare;

CONSIDERATO che:

- in particolare gli adempimenti tecnico-amministrativi, sia nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia privata che dei lavori pubblici, anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale, sono notevoli e che per poter portare a termine i procedimenti relativi all'attività propria di un Responsabile dell'Area Tecnica occorre la presenza di una unità lavorativa alla quale attribuire, fra l'altro, la responsabilità del servizio di cui trattasi;

RILEVATO inoltre che ai fini dell'espletamento delle procedure sopra descritte è necessaria una particolare competenza nel settore tecnico, in quanto tale materia, continuamente soggetta ad aggiornamenti normativi e procedurali, richiede esperienza;

ACCERTATA in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire;

VERIFICATA la possibilità di avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni;

RICHIAMATI AI SUDDETTI FINI:

- la previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005, secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purché sia rilasciata espressa l'autorizzazione e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

ATTESO che pertanto con nota prot. 7559 del 9.11.2017, il Sindaco del Comune di Valdina ha richiesto al Comune di Messina ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311 del 2004 la disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa dell'Ing. Nunzio Santoro, dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato in servizio presso il predetto Ente, con il profilo professionale di Direttore di Sezione Tecnica, cat. d'accesso D3, posizione economica D5, per lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo di appartenenza, per un totale di n. 12 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro per mesi sei;

CHE in data 1.12.2017 il Comune di Messina, giusta determina dirigenziale n. 10368 assunta al prot. dell'Ente in data 4.12.2017 a firma del Segretario Generale/Direttore Generale, ha autorizzato il predetto dipendente ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.lgs 165/01 a prestare la propria attività presso il Comune di Valdina in conformità all'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 sino ad un limite massimo di 12 ore settimanali per mesi 6;

CONSIDERATO CHE:

- la prestazione lavorativa dovrà svolgersi presso il Comune di Valdina al di fuori dell'orario di lavoro con il Comune di Messina, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione Comunale di Valdina, secondo un orario flessibile preventivamente concordato, consente il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- detto utilizzo in nessun caso potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente dall'Amministrazione di appartenenza;
- al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore il Comune di Valdina assicurerà lo stesso periodo di riposo giornaliero/settimanale nonché le ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo dovranno essere usufruite dal dipendente nel medesimo periodo ovvero negli stessi periodi se frazionate;

RISCONTRATA pertanto la necessità, per obiettive esigenze di servizio, al fine di garantire i principi organizzativi di funzionalità, nel rispetto dei programmi di attività previsti dall'Ente, di nominare con urgenza il Resp.le dell'Area Tecnico-Manutentiva;

RIBADITO che il comma 557 detta una disciplina di favore per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti al fine di fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

CHE il Comune di Valdina ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti e pertanto può avvalersi della suddetta normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;

RICHIAMATO l'orientamento giurisprudenziale maggioritario in base al quale la richiamata disposizione si configura come uno strumento di flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni in risposta a carenze temporanee di risorse umane; che la fattispecie del c.d. scavalco d'eccedenza costituisce una specificazione del comando definita assegnazione temporanea di personale;

RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di poter nominare l'Ing. Nunzio Santoro, quale Resp.le dell'Area Tecnica, essendo in possesso delle necessarie capacità professionali e della necessaria esperienza;

CONSIDERATO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/00, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett.d),

possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili delle Aree in cui è ripartita l'organizzazione dell'ente, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che spettano ai responsabili delle Aree, a cui viene attribuita la titolarità della posizione organizzativa, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

DATO ATTO, inoltre, che i titolari di P.O. sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

DATO ATTO che ciascun titolare di P.O. sarà responsabile dell'istruttoria relativa alle controversie civili, amministrative e tributarie riferibili alla propria area organizzativa;

PRESO ATTO che per quanto attiene la retribuzione spettante al medesimo, la stessa va determinata secondo i vigenti contratti di lavoro ed in relazione alla sua utilizzazione, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 del CCNL 31.03.2009 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di €. 5.164,56 ad un massimo di €.12.911,42 annui lordi. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale;

CONSIDERATO che l'Ente procede a stabilire la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate;

DATO ATTO, infine, che alla valutazione dei responsabili provvede il Nucleo di Valutazione, secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTI gli art. 8, 9 e 10 del C.C.N.L – Comparto Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1991;

ATTESO CHE:

- il conferimento della Posizione Organizzativa non rientra tra le materie oggetto di concertazione sindacale;
- che l'art.11 del C.C.N.L – Comparto Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999 individua nella Categoria Professionale D il requisito minimo per l'assunzione delle funzioni gestionali;

RIBADITO che per il Comune di Valdina l'attribuzione delle funzioni di PO e Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva al suddetto dipendente a scavalco si configura come necessaria al fine del corretto andamento dell'attività amministrativa e per il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, non avendo alla stato in dotazione una figura tecnica specialistica di Cat. D in possesso dei requisiti professionali richiesti per il conferimento delle funzioni dirigenziali e della responsabilità dell'Ufficio Tecnico ;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni giuridiche per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della L. n. 311/2004 dell'Ing. Nunzio Santoro, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Messina, alle condizioni di cui alla richiamata autorizzazione giusta determinazione n. 10368 del 1.12.2017, nominando altresì il suddetto dipendente Resp.le dell'Area tecnico-Manutentiva del Comune di Valdina;

VISTO Il Regolamento degli uffici e servizi vigente;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO l'ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Di utilizzare ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.n.311/2004 l'Ing. Nunzio Santoro, inquadrato nella Cat. D3, posizione economica D5, in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Messina, a copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Tecnico con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali per mesi 6 da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di lavoro presso il Comune di appartenenza;
2. Di conferirgli la Responsabilità dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Valdina e la relativa posizione organizzativa a partire dal 4.12.2017 ;
3. Di Attribuire all'indicato dipendente a scavalco la retribuzione di posizione quantificata in Euro 12.911,42 annui lordi, parametrata al periodo di svolgimento dell'incarico, salvo diversa pesatura da parte del Nucleo di valutazione;
4. Dare atto che:
 - la prestazione lavorativa dovrà svolgersi presso il Comune di Valdina al di fuori dell'orario di lavoro con il Comune di Messina, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo che dovrà svolgersi a tempo pieno;
 - la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione Comunale di Valdina, secondo un orario flessibile preventivamente concordato, consente il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - detto utilizzo in nessun caso potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati al citato dipendente dall' amministrazione di appartenenza;
 - al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore il Comune di Valdina assicurerà lo stesso periodo di riposo giornaliero/settimanale nonché le ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo dovranno essere usufruite dal dipendente nel medesimo periodo ovvero negli stessi periodi se frazionate;
5. Incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (l'ufficio economico del personale) di dare esecuzione alla presente decisione, provvedendo alla quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, ed all'impegno della spesa, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato, adottando tutti gli atti gestionali di competenza in coerenza con la compatibilità dell'utilizzo in questione con i vincoli di finanza pubblica e, in particolare, con quelli riguardanti la spesa del personale e ad adottare con tempestività ogni misura utile volta ad assicurare per l'esercizio finanziario 2017 il rispetto dei predetti vincoli/limiti;
6. Notificare il presente provvedimento all'interessato, ai restanti Responsabili di Area nonché al Segretario comunale;
7. Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Messina ed al dipendente come sopra individuato;
8. Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - del curriculum, della dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconferibilità o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico previste dagli artt. 3, 4 e 9 del lgs. 39/2013 e s.m.i. e per

- l'aggiornamento della sezione relativa all'area delle posizioni organizzative.
9. Dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS.

Valdina, 04-12-2017

Il Sindaco
F.to Dott. Picciotto Gianfranco

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 04-12-2017

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Mariano Nastasi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 04-12-2017

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 05-12-2017, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 20-12-2017.

N. Reg. Albo: 964

Valdina, 05-12-2017

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Piraino Chiara